

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (75)271

Vol. 1975/0096

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 271 def.

Bruxelles, 11 giugno 1975

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte
diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul
consumo dei tabacchi manifatturati

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Secondo la direttiva 72/464/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1972 (articolo 1, paragrafi 3 e 4, in relazione all'articolo 7, paragrafo 1), modificata dalla direttiva 74/318/CEE del 25 giugno 1974, il Consiglio deve adottare, entro il 30 giugno 1975, in base agli articoli 99 e 100 del Trattato, una direttiva che stabilisca i criteri particolari applicabili nel corso della seconda tappa di armonizzazione delle strutture delle imposte di consumo sui tabacchi manifatturati. Questi criteri dovrebbero entrare in vigore il 1° luglio 1976.

Per le sigarette si tratta principalmente di fissare un ventaglio meno ampio di quello previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva del 19 dicembre 1972 per quanto riguarda il rapporto tra l'elemento specifico e l'elemento proporzionale dell'imposta.

Per gli altri tabacchi manifatturati si tratta di determinare la struttura stessa dell'imposta.

Nel corso dei lavori preparatori intrapresi dalla Commissione è apparso che, prima di formulare proposte per la prosecuzione dell'armonizzazione delle strutture dell'imposta di consumo, sarebbe opportuno, per ragioni tecniche, risolvere il problema della definizione dei vari gruppi di tabacchi manifatturati. Questo è l'oggetto della proposta di seconda direttiva del Consiglio relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (1) che la Commissione ha presentato al Consiglio il 29 marzo 1974 ma che non è stata ancora adottata.

D'altra parte, è risultato che sussistono ancora notevoli divergenze di opinione in merito alla struttura dell'imposta di consumo sulle sigarette, in particolare per quanto riguarda la fissazione di un ventaglio più stretto dei rapporti tra l'elemento specifico e l'elemento ad valorem dell'imposta. Tali rapporti dovranno infatti convergere verso un rapporto unico, peraltro non ancora precisato.

Dato che l'elemento ad valorem dell'imposta di consumo, l'imposta sul valore aggiunto e l'utile commerciale vengono calcolati in base al prezzo di vendita al dettaglio, una differenza anche leggera tra questi elementi del prezzo di costo può provocare, a causa del loro effetto moltiplicatore, differenze non trascurabili nei prezzi di vendita al dettaglio.

(1) G.U. n° C 72 del 27.6.1974.

L'accentuarsi delle divergenze fra le condizioni del mercato dei tabacchi in seguito all'ampliamento della Comunità ha reso ancora più difficile la fissazione di criteri soddisfacenti per progredire nell'armonizzazione delle strutture delle imposte di consumo sui tabacchi manifatturati.

Le consultazioni recentemente organizzate dalla Commissione per compiere appunto un passo avanti verso l'armonizzazione hanno confermato le divergenze di vedute in materia. D'altra parte, anche nell'ipotesi che possa essere trovata una soluzione di compromesso, sarebbe materialmente impossibile adottarla entro il 30 giugno 1975, termine entro il quale il Consiglio deve stabilire a norma della direttiva del 19 dicembre 1972, i criteri particolari applicabili nel corso della seconda tappa. Per questi motivi la Commissione ritiene che sia necessario prorogare di un anno, sino al 30 giugno 1977, la prima tappa di armonizzazione.

Proposta di direttiva del Consiglio

del

che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle
imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari
che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati

Il Consiglio delle Comunità Europee,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare
gli articoli 99 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

Considerando che, in applicazione della direttiva 72/464/CEE del Consiglio
del 19 dicembre 1972 relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra
d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (1), modificata
dalla direttiva n. 74/318/CEE del 25 giugno 1974 (2), il Consiglio deve adotta-
re entro il 30 giugno 1975 una direttiva che stabilisca i criteri particolari
applicabili dopo la prima tappa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,
comprende, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, un periodo
di 36 mesi a decorrere dal 1° luglio 1973;

Considerando che la fissazione dei criteri particolari applicabili nel corso
della tappa o delle tappe successive presuppone, per motivi tecnici, che, in
conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva summenzionata, il
Consiglio adotti preventivamente, su proposta della Commissione, le disposizio-
ni necessarie per determinare in qual modo convenga definire e raggruppare i
tabacchi manifatturati;

Considerando che tali disposizioni sono attualmente oggetto di una proposta
della Commissione;

Considerando che i criteri particolari applicabili nel corso della o delle tappe
successive richiedono un ulteriore esame delle condizioni del mercato dei ta-
bacchi manifatturati nella Comunità ampliata;

Considerando che in tali circostanze è necessario che la durata della prima
tappa sia ulteriormente prolungata di 12 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1) G.U. n. L 303 del 31.12.1972, pag. 1.

(2) G.U. n. L 180 del 3.7.1974, pag. 30.

Articolo 1

Nell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 72/464/CEE, modificata dalla direttiva 74/318/CEE, i termini "periodo di 36 mesi" sono sostituiti da "periodo di 48 mesi".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, addì'

Per il Consiglio

Il Presidente